

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1496

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

(MELANDRI)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale

Presentato il 27 luglio 2006

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da più parti viene evidenziata la necessità di riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio che si svolgono o vengono organizzati in Italia, rivedendo la disciplina che attualmente attribuisce in via esclusiva ai singoli *club* la titolarità del diritto di trasmissione televisiva in forma codificata dell'evento sportivo.

Tale sistema ha infatti avuto evidenti ripercussioni sulla capacità competitiva delle diverse squadre di calcio. Infatti la vendita individuale dei diritti televisivi ha finora assicurato solo alle società di calcio più importanti introiti molto elevati, permettendo loro di sostenere costi di gestione molto onerosi, mentre i *club* cosiddetti « minori », non potendo contare su tali risorse, hanno visto diminuire sempre più la loro competitività. Tale situazione

ha recato un grave pregiudizio all'equilibrio competitivo del campionato.

Con il presente provvedimento di delega si intende quindi introdurre un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi che anche a livello europeo trova oggi significativi riconoscimenti. Infatti anche la Commissione europea recentemente ha rivisto i propri precedenti orientamenti in merito alla vendita dei diritti di trasmissione, con riferimento alla *Champions League*, alla *Premier League* e alla *Bundesliga*, autorizzandone la vendita centralizzata. Anche il rapporto dell'*Independent European Sport Review*, redatto su impulso del Primo ministro britannico durante il semestre di presidenza dell'Unione europea e su iniziativa dei ministri competenti in materia di sport di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, fra le numerose raccomandazioni rivolte ai governi nazionali e alle autorità calcistiche europee per migliorare il sistema della *governance* e raggiungere l'equilibrio competitivo nelle competizioni calcistiche, ha evidenziato la necessità di dare nuove regole al mercato dei diritti televisivi.

Attraverso la vendita dei diritti con modalità centralizzata il soggetto preposto all'organizzazione delle competizioni sportive avrà a disposizione risorse che potranno essere ripartite tra tutte le squadre secondo criteri di mutualità, in modo da assicurare lo svolgimento di un campionato più equilibrato.

Per quanto riguarda poi più specificamente il settore delle comunicazioni, sono stati disciplinati alcuni aspetti connessi alle piattaforme distributive, in modo da evitare che soggetti operanti in posizione dominante sul mercato acquisiscano diritti per i quali non sono in possesso delle necessarie abilitazioni e possano così alterare il mercato e la concorrenza.

Tra i criteri che dovranno essere rispettati nell'esercizio della delega sono stati quindi previsti due divieti: il divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti.

I contratti relativi allo sfruttamento dei diritti in questione dovranno inoltre avere una durata tale da evitare la creazione di posizioni dominanti; in tale senso, il testo tiene conto delle indicazioni espresse dalla Commissione europea (decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso UEFA *Champions League*) e di quanto indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con delibera n. 415/06 CONS, riguardante il parere reso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in merito al procedimento A362 « Diritti calcistici ».

Particolare attenzione sarà poi riservata alle piattaforme emergenti, per le quali sarà predisposta una disciplina che tenga conto delle loro specifiche peculiarità.

L'AGCOM e l'AGCM sono le Autorità che vigileranno sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della legge.

Infine, per quanto riguarda le posizioni contrattuali dei soggetti che hanno già sottoscritto contratti di acquisto in esclusiva dei diritti relativi ad eventi sportivi dei campionati di calcio che si svolgono o che vengono organizzati in Italia, è prevista una apposita disciplina transitoria che regoli tali posizioni.

* * *

In particolare, il provvedimento è composto da un articolo unico suddiviso in tre commi.

Comma 1. Scopo e ambito di applicazione del disegno di legge; conferimento della delega.

« Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a

livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi ».

1. Gli scopi dichiarati del disegno di legge sono costituiti dall'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni calcistiche di rilevanza nazionale e dalla trasparenza ed efficienza del mercato dei diritti sui prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, valori primari per il mondo del calcio che sono stati fortemente compromessi, come noto, dalla vendita individuale di tali diritti, attualmente consentita dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

Infatti, il riconoscimento del sistema incentrato sulla vendita individuale dei diritti, operato dalla legislazione vigente, non ha tenuto conto del limitato potere negoziale delle società calcistiche cosiddette « minori », per bacino di utenza o per risultati sportivi conseguiti, né delle peculiari condizioni di mercato caratterizzate dall'esistenza di una sola piattaforma televisiva di trasmissione sul digitale satellitare, acquirente in via esclusiva dei diritti in questione, a fronte di una pluralità di soggetti offerenti. Tale sistema ha quindi indebolito la posizione della maggior parte delle società calcistiche, costrette a concludere contratti a condizioni economiche

svantaggiose e sperequate pur di scongiurare il rischio di rinunciare agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti in questione, così determinando una situazione di evidente disparità economica e quindi anche tecnica tra le predette società.

Le ulteriori ricadute di tale situazione sono note. Da un lato è stato pregiudicato l'interesse del pubblico nei confronti degli eventi sportivi calcistici, a causa del venir meno dell'incertezza del risultato finale degli eventi sportivi e, quindi, della competizione nella quale sono inseriti; dall'altro, sul piano sociale, si è assistito alla scomparsa dal mondo del calcio di società aventi grandi tradizioni e un forte radicamento sul territorio, nonché ad un progressivo allontanamento dalla pratica sportiva, che talvolta rappresenta, purtroppo, l'unica « valvola di sfogo » in contesti sociali caratterizzati da diffuso disagio materiale e relazionale.

Si avverte quindi una diffusa esigenza di procedere, nell'ambito di una complessiva riscrittura delle regole che governano il mondo del calcio, ad una radicale riforma della disciplina della titolarità e del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi calcistici di rilevanza nazionale.

2. In particolare, il disegno di legge riguarda solo gli eventi sportivi (ossia le partite) dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale (ad esempio la Coppa Italia).

3. Il disegno di legge riguarda poi tutti i diritti di « trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica », in modo da includere nella delega tutte le modalità di trasmissione e di comunicazione, gratuite o in forma codificata, delle partite di calcio, così come specificate dagli articoli 16 e 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (legge sul diritto d'autore).

Sono quindi comprese nell'ambito della delega le trasmissioni su tutte le piattaforme distributive attualmente esistenti —

ossia sul digitale satellitare, sul digitale terrestre, via cavo, sul cosiddetto « *mobile broadcasting* », via UMTS, via INTERNET o banda larga, nonché sull'analogico terrestre in chiaro — e su quelle future.

4. Inoltre la delega riguarda i seguenti prodotti audiovisivi: diretta integrale, differita integrale, sintesi, moviola e *highlights*.

Invece per la cosiddetta « *library* » o diritto di archivio — ossia il diritto di svolgere quelle attività necessarie per riprodurre la partita di calcio in un momento successivo all'utilizzazione primaria delle partite (convenzionalmente il momento successivo decorre dopo che sono trascorse quarantotto ore dalla conclusione dell'evento agonistico) — è prevista la titolarità esclusiva in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva [si veda a tale riguardo il comma 2, lettera *d*)], per le ragioni che saranno in seguito specificate.

5. Infine la delega riguarda sia il mercato nazionale dei suddetti diritti (attualmente oggetto di disciplina nel decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999), sia il mercato internazionale degli stessi [per il quale si prevede, al comma 3, lettera *d*), l'introduzione di una disciplina *ad hoc*, che tenga comunque conto dei principi enunciati al comma 2].

6. Il decreto legislativo delegato è adottato su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dai commi 2 e 3. È prevista altresì la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Comma 2, lettera a). Principio del carattere sociale dell'attività sportiva.

« Riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento

di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale ».

1. Il presente principio sta ad indicare che, nonostante la dimensione economica assunta dal mercato dei diritti di cui al comma 1, si deve tenere conto della particolare natura dell'attività (lo sport e, in particolare, il gioco del calcio) da cui nascono i prodotti audiovisivi oggetto di tali diritti e della rilevanza sociale dell'attività stessa.

2. Tra le particolari ricadute della « dimensione sociale dell'attività sportiva » sulla disciplina dei diritti in questione, spicca l'espressa previsione del principio della destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti a fini di mutualità generale del sistema sportivo [comma 2, lettera *g*)].

Comma 2, lettera b). Principio della specificità del fenomeno sportivo.

« Riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva ».

1. Il presente principio costituisce, a ben vedere, un corollario di quello indicato alla lettera *a*). Infatti i principi espressi dal Consiglio europeo di Nizza del 2000 (sempre richiamati dai provvedimenti della Commissione europea in materia di diritti sportivi, come ad esempio la decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso UEFA *Champions League*) stanno ad indicare che le società calcistiche non possono essere considerate alla stregua dei normali operatori presenti sul mercato.

A differenza delle normali imprese, tali società dipendono l'una dall'altra per la loro stessa sopravvivenza, perché da sole non possono produrre nulla. Infatti l'or-

ganizzazione di una partita di calcio richiede la presenza di due soggetti. Inoltre la specificità del fenomeno sportivo è accentuata dal fatto che l'interesse economico di una partita di calcio dipende anche dal suo inserimento nell'ambito di una competizione sportiva tra più società, organizzata da un soggetto terzo (attualmente, nel caso dell'Italia, la Lega nazionale professionisti su incarico della Federazione italiana giuoco calcio), che fornisce un proprio contributo alla realizzazione del prodotto. Pertanto ogni società calcistica ha interesse non solo alla sopravvivenza delle altre, ma anche alla stabilità economica delle stesse (che costituisce condizione essenziale per l'incertezza del risultato finale), allo scopo di massimizzare l'interesse degli spettatori e di incrementare i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1.

2. La specificità del fenomeno sportivo si traduce quindi nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva — sinteticamente espressi dalla locuzione « equilibrio competitivo » utilizzata nel comma 1 — e costituisce una delle ragioni che giustificano l'introduzione del principio della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 e del principio della equa ripartizione, tra tutti i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva, delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti.

Comma 2, lettera c). Principio del riconoscimento della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva.

« Riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi ».

1. L'affermazione della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione medesima e ai soggetti alla stessa partecipanti è limitata alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi e costituisce un'importante innovazione rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999 (secondo il quale « Ciascuna società di calcio di Serie A e di Serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata »). Infatti la nuova disciplina, oltre a superare il vigente sistema incentrato sulla titolarità individuale dei diritti, riguarderà non solo i diritti di trasmissione in forma codificata, bensì tutti i diritti di utilizzazione a fini economici degli eventi sportivi, sia che riguardino prodotti televisivi in chiaro, sia che riguardino prodotti televisivi a pagamento, su qualunque piattaforma di trasmissione.

2. Dall'affermazione della contitolarità dei diritti discende l'esigenza di un'apposita disciplina legislativa degli atti di disposizione degli stessi. Emerge così una ulteriore ragione che giustifica la commercializzazione in forma centralizzata.

3. Dal punto di vista procedurale, il principio in esame comporta non solo l'affidamento al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva del compito di gestire la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, ma anche l'attribuzione a tale soggetto di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti, fermo restando che tale soggetto deve comunque provvedere a redistribuire le risorse in questione tra i partecipanti alla competizione tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi [si veda a tale riguardo il comma 3, lettera g)].

4. Attraverso l'affermazione di tale principio si precludono altresì indebiti

utilizzi, da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi. Resta ferma peraltro la necessità di garantire l'esercizio del diritto di cronaca, anche con riferimento all'emittenza locale, le cui esigenze trovano un espresso riconoscimento nel comma 2, lettera e).

Comma 2, lettera d). Principio del riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio.

« Riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva ».

1. La contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva si giustifica laddove il prodotto audiovisivo sia realmente frutto tanto del contributo apportato dalla società che organizza l'evento sportivo, quanto del soggetto che organizza la competizione in cui tale evento si inserisce, come accade nel caso dei seguenti prodotti: diretta integrale, differita integrale, sintesi, moviola e *highlights*. Tali considerazioni non valgono invece per la cosiddetta « *library* », posto che a distanza di tempo dal verificarsi dell'evento sportivo, questo rileva in sé e per sé, a prescindere dal suo inserimento in una determinata competizione sportiva.

Comma 2, lettera e). Principio della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1.

« Conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale ».

1. La commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1

costituisce, come già evidenziato in precedenza, il perno della riforma. Si passa infatti dal sistema attuale, caratterizzato dalla negoziazione individuale di tali diritti da parte di ciascuna società calcistica, alla commercializzazione degli stessi da parte di un solo operatore: il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva.

2. Si prevede altresì che la commercializzazione in forma centralizzata avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione. A tale fine è specificamente previsto [al comma 3, lettera b)] che le procedure di commercializzazione siano disciplinate in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione interessati, fermo restando il divieto di partecipare alle procedure riguardanti piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il conseguente divieto di acquistare i relativi diritti [espressamente previsto al comma 3, lettera c)].

3. La commercializzazione in forma centralizzata deve inoltre essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi a pagamento, dovendosi intendere come tale un sistema di distribuzione in cui operano più operatori di mercato [si veda al riguardo il comma 3, lettera c)]. In altri termini, pur dovendosi consentire la partecipazione di ciascun operatore abilitato a tutte le procedure, non è consentito che all'esito di tale procedure si creino situazioni di monopolio.

4. Si prevede, infine, che la commercializzazione in forma centralizzata sia disciplinata in modo da salvaguardare le esigenze dell'emittenza locale, fermo restando il divieto di sublicenziare tali diritti, ossia il divieto di consentire a terzi lo sfruttamento dei diritti in questione, rimanendo titolari degli stessi [sancito al comma 3, lettera c)].

Comma 2, lettera f). Principio della equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1.

« Equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti ».

1. Si è già evidenziato che un'equa ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 costituisce una condizione essenziale per assicurare l'equilibrio competitivo tra tutti i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva. Pertanto l'affermazione del principio in esame è accompagnata da una puntuale indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti in esame [si veda al riguardo il comma 3, lettera g)], che tiene conto delle esigenze delle società calcistiche grandi e piccole.

Comma 2, lettera g). Principio della mutualità generale del sistema sportivo.

« Destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema sportivo ».

1. Si è già detto che la principale ricaduta della « dimensione sociale dell'attività sportiva » sulla disciplina dei diritti di cui al comma 1 è costituita dall'introduzione del principio della mutualità generale del sistema sportivo. Si prevede pertanto che una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti sia destinata a fini di mutualità generale del sistema sportivo [si veda al riguardo anche il comma 3, lettera g)].

Comma 2, lettera h). Principio della tutela dei consumatori.

« Tutela dei consumatori dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 ».

1. Tra i principi di delega non poteva mancare ovviamente l'affermazione della necessità di tutelare i consumatori, che sono i destinatari finali dei prodotti audiovisivi oggetto del disegno di legge.

Comma 3, lettera a). Autonome iniziative commerciali dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive.

« Disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali ».

1. Tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea (decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso *UEFA Champions League*), viene espressamente previsto che la commercializzazione in forma centralizzata venga disciplinata in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali. Ne consegue, in particolare, che deve essere consentita al soggetto partecipante e organizzatore del singolo evento sportivo la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

Comma 3, lettera b). Procedure di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale.

« Disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto

titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi».

1. Questa norma si articola in due distinte disposizioni. Nella prima parte si prevede che le procedure di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale vengano disciplinate in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati all'aggiudicazione di un determinato contratto.

2. Nella seconda parte viene previsto che per partecipare alle procedure in questione il soggetto interessato deve essere in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi. Si evitano in tal modo, sul mercato nazionale, fenomeni di « pura intermediazione » nella commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, ossia la presenza sul mercato di soggetti che acquistano i diritti al solo scopo di rivenderli a terzi. Tale previsione è rafforzata dal divieto generalizzato di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e dal divieto di sublicenziare i diritti acquisiti [divieti previsti dal successivo comma 3, lettera c)].

Comma 3, lettera c). Modalità di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale.

« Commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, nonché il divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti ».

1. Tra i criteri ai quali si deve ispirare la disciplina della commercializzazione in

forma centralizzata viene previsto innanzi tutto che a ciascuna piattaforma corrisponda una diversa procedura.

2. Deve inoltre essere garantita la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione di prodotti audiovisivi calcistici. Nel decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, tale obiettivo è perseguito fissando un limite alla quota massima di mercato acquistabile da parte di un singolo operatore. Vi sono però modalità alternative per impedire la formazione di situazioni di monopolio, come ad esempio, quella basata sulla formazione di distinti « pacchetti di diritti » e sulla fissazione di limiti all'acquisto di tali pacchetti. Pertanto la legge affida al legislatore delegato il compito di individuare le forme che consentano di perseguire al meglio l'obiettivo in esame.

3. Quanto al divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e al divieto di sublicenziare i diritti acquisiti (ossia il divieto di stipulare subcontratti che consentano a terzi lo sfruttamento dei diritti in questione, rimanendo esclusivi titolari degli stessi), si rinvia a quanto si è detto sulla necessità di evitare fenomeni di pura intermediazione nella commercializzazione dei diritti di cui al comma 1.

Comma 3, lettera d). Commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale.

« Disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2 ».

1. La norma in esame prevede una speciale disciplina per la commercializzazione sul mercato internazionale dei diritti di cui al comma 1, che tenga conto delle peculiari condizioni di tale mercato. Resta fermo che anche tale disciplina deve tenere conto dei principi di cui al comma 2, ivi compreso quello della commercializzazione in forma centralizzata.

Comma 3, lettera e). Commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti.

« Previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti ».

1. Anche per la commercializzazione dei diritti di trasmissione e di comunicazione su piattaforme emergenti è prevista una disciplina speciale che tenga conto, nella commercializzazione in forma centralizzata, delle peculiari esigenze di tali nuovi settori.

Comma 3, lettera f). Durata dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi.

« Previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti ».

1. Tra le condizioni necessarie per assicurare la concorrenza sul mercato dei diritti di cui al comma 1 spicca l'esigenza di limitare la durata dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi. Si è quindi previsto che tali contratti abbiano una durata ragionevole, affidando al legislatore delegato il compito di specificare tale durata in relazione alle diverse caratteristiche del prodotto e del mercato, fermo restando l'obiettivo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti.

Comma 3, lettera g). Criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1.

« Ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da

garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota pari ad almeno la metà di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa, tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota residua delle restanti risorse a fini di mutualità generale del sistema sportivo ».

1. La norma in esame costituisce il « secondo perno » del presente disegno di legge, perché una equa ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti costituisce una condizione essenziale per assicurare l'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva, mentre la destinazione a fini di mutualità generale del sistema sportivo di una quota di tali risorse mira a favorire lo sviluppo del sistema sportivo nel suo complesso.

2. Le disposizioni contenute in tale norma hanno quindi un contenuto dettagliato. In particolare, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale, al fine di realizzare un equo temperamento tra le esigenze delle società grandi e piccole si è previsto, da un lato, che una quota pari ad almeno la metà delle risorse venga ripartita in parti uguali tra tutti i partecipanti a ciascuna competizione sportiva, mentre la restante quota è attribuita al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a sua volta a redistribuirla tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi. In questo modo si garantisce anche l'autonomia decisionale del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, cui viene affidato il compito di stabilire la rilevanza da attribuire al parametro del bacino di utenza e a quello dei risultati

sportivi conseguiti da ciascun partecipante alla competizione sportiva.

Comma 3, lettera h). Vigilanza e controllo.

« Vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze ».

1. La norma in esame prevede un sistema di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Comma 3, lettera i). Decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina.

« Applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999 ».

1. La norma in esame prevede l'applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, facendo quindi salva l'applicazione della disciplina vigente (decreto-legge n. 15 del

1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999), alla stagione calcistica 2006/2007.

Comma 3, lettera l). Disciplina transitoria.

« Disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti ed aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere e) e f), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data ».

1. La norma in esame tiene conto dei contratti già stipulati individualmente tra le società calcistiche e gli operatori della comunicazione e aventi ad oggetto i diritti di cui al comma 1, relativi a competizioni sportive rientranti nell'ambito di applicazione della legge.

Viene infatti prevista l'introduzione di una disciplina transitoria, al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere e) e f). Tuttavia tale disciplina transitoria sarà differenziata in base alla data di stipula del contratto, al fine di garantire maggiore tutela ai contratti stipulati prima del 31 maggio 2006.

Non viene redatta relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A. Necessità dell'intervento normativo.

Le ragioni del presente intervento legislativo devono essere individuate nella volontà politica del Governo di procedere a una radicale riforma della disciplina della titolarità e del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi calcistici, al fine di favorire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni di rilevanza nazionale, garantire la trasparenza ed efficienza di tale mercato e valorizzare la dimensione sociale dell'attività sportiva, destinando una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione di tali diritti a fini di mutualità generale del sistema sportivo.

La scelta dello strumento della delega legislativa dipende, oltre che dalla natura tecnica di taluni profili della riforma, dall'ampiezza dell'intervento in questione, che non si propone solo il limitato scopo di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo, al pari del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ma mira altresì ad introdurre una disciplina organica della materia della titolarità e del mercato dei diritti in questione.

B. Analisi del quadro normativo.

La materia dei diritti televisivi calcistici è attualmente disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

La predetta disposizione, rubricata « Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo », dispone come segue: « Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli

altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».

C. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per effetto del presente disegno di legge si passa dal sistema attuale, disciplinato dal citato decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, e caratterizzato dalla titolarità in capo a ciascuna società calcistica dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e dalla negoziazione individuale di tali diritti, a un nuovo sistema incentrato sulla contitolarità del diritto sul singolo prodotto audiovisivo calcistico e sulla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti stessi. È quindi espressamente prevista l'applicazione della nuova disciplina a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione espressa dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

D. Analisi della compatibilità dell'intervento con le norme costituzionali.

Innanzitutto, il presente disegno di legge è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Quanto alla riserva di legge contenuta nell'articolo 42 della Costituzione, si evidenzia che, attraverso l'affermazione della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione medesima ed ai soggetti alla stessa partecipanti, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi, si introducono importanti innovazioni rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, secondo il quale « Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata ». Infatti la nuova disciplina, oltre a superare il vigente sistema incentrato sulla titolarità individuale dei diritti, riguarderà non solo i diritti di trasmissione in forma codificata, bensì tutti i diritti di utilizzazione a fini economici degli eventi sportivi, sia che riguardino prodotti televisivi in chiaro, sia che riguardino prodotti televisivi a pagamento, su qualunque piattaforma di trasmissione. Si perviene così ad affermare la contitolarità del diritto sul singolo prodotto audiovisivo calcistico, laddove tale prodotto sia realmente frutto tanto del contributo apportato dalla singola società calcistica, quanto del soggetto che organizza la competizione

in cui la partita di calcio si inserisce, come accade nel caso dei seguenti prodotti audiovisivi: diretta integrale, differita integrale, sintesi, moviola e *highlights*.

Tale contitolarità dei diritti determina l'esigenza di un'apposita disciplina legislativa degli atti di disposizione degli stessi. Il disegno di legge delega prevede, quindi, l'introduzione dell'obbligo della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti e pone il problema di stabilire la compatibilità di tale obbligo con i principi costituzionali in materia di iniziativa economica privata.

Dalla lettura della Costituzione si desume che né il contratto, né più in generale l'autonomia negoziale sono oggetto di espressa previsione. Tuttavia, secondo l'opinione dominante, il riconoscimento costituzionale dell'autonomia negoziale deve essere indirettamente desunto dagli articoli 41 e 42 della Costituzione, costituendo l'autonomia negoziale uno strumento dell'iniziativa economica privata, sicché ogni limite posto dal legislatore alla prima si risolve in un limite della seconda e, quindi, è legittimo soltanto se in linea con quanto previsto dall'articolo 41 della Costituzione.

I limiti della libertà di iniziativa economica e dell'autonomia negoziale devono quindi essere posti dalla legge e rispondere a ben precise e individuate esigenze di carattere non contingente e non arbitrario, preordinate al perseguimento di scopi di utilità sociale.

Quanto precede trova conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, nella sentenza n. 54 del 1962 con la quale la Corte, nel dichiarare incostituzionale le norme istitutive dell'« ammasso obbligatorio » dell'essenza di bergamotto, ha osservato che in linea di principio l'obbligo di conferimento del prodotto non è incostituzionale se giustificato da ragioni di utilità sociale.

Con particolare riferimento ai diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, si ritiene che l'introduzione di una disciplina legislativa che ne sancisca la commercializzazione in forma centralizzata non si ponga in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, qualora vengano chiaramente evidenziati i fini di utilità sociale ai quali si ispira tale disciplina. A tale proposito nel disegno di legge delega, tra i principi cui si deve ispirare l'esercizio della funzione normativa del Governo, sono stati enunciati quello del riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva, e quello della equa ripartizione, tra l'organizzatore della competizione sportiva ed i soggetti ad essa partecipanti, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti.

Ebbene, da tali principi e dalla ben nota rilevanza assunta dal settore calcistico nell'economia nazionale emergono chiaramente le ragioni di utilità sociale che giustificano la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti. Infatti, tale modalità di commercializzazione, da un lato, discende da una corretta percezione della specificità del fenomeno sportivo, costituita dal fatto che le squadre partecipanti a un campionato di calcio non possono essere considerate alla stregua di normali competitori presenti sul mercato sia perché,

diversamente dalle normali imprese, tali soggetti dipendono l'uno dall'altro per la loro stessa sopravvivenza, sia perché una partita di calcio suscita un reale interesse per il pubblico (e di conseguenza per gli operatori della comunicazione) solo quando abbia luogo nell'ambito di una determinata competizione sportiva. Dall'altro lato, la commercializzazione in forma centralizzata consente un'equa ripartizione, tra l'organizzatore della competizione sportiva ed i soggetti ad essa partecipanti, delle risorse del mercato, in modo da garantire non solo l'equilibrio economico, ma anche l'equilibrio competitivo di tali soggetti.

E. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La vendita in forma centralizzata, pur costituendo una limitazione della concorrenza, non si pone in contrasto con il diritto comunitario.

Infatti, come evidenziato dalla Commissione europea nella decisione del 23 luglio 2003, relativa al caso UEFA *Champions League*, la vendita collettiva dei diritti porta al miglioramento della produzione e della distribuzione attraverso la creazione di un prodotto focalizzato sulla qualità del marchio della competizione, venduto attraverso un unico punto vendita, e gli stessi consumatori ricevono una reale ed equa quota dei benefici derivanti da essa. Pertanto la Commissione ha dichiarato inapplicabili (dal 13 maggio 2002 al 31 luglio 2009) le previsioni dell'articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dell'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo alla versione modificata dell'accordo di vendita collettiva dei diritti mediatici dell'UEFA *Champions League*, ponendo come unica condizione che la limitazione per i singoli *club* di vendere individualmente i diritti televisivi per la diretta alle emittenti televisive in chiaro non si applichi qualora non vi sia un'offerta ragionevole da parte di un'emittente televisiva a pagamento.

F. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il presente disegno di legge non pone problemi di compatibilità con le competenze delle regioni, perché la disciplina della titolarità e del mercato dei diritti oggetto del medesimo disegno di legge rientra nella materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato.

G. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La riforma in esame non si presta ad essere attuata attraverso un intervento di delegificazione, in ragione della sua incidenza sulla

materia della proprietà, coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A. Nuove definizioni introdotte dal testo.

Il testo del disegno di legge in questione contiene le seguenti nuove definizioni, che si rendono necessarie in ragione dei profili tecnici della materia e che saranno comunque esplicitate in sede di emanazione del decreto delegato:

- diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi;

- competizione sportiva;

- evento sportivo;

- commercializzazione in forma centralizzata;

- piattaforma.

B. Effetti abrogativi.

L'attuazione della presente delega comporta, per espressa previsione normativa, l'applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

3. Ulteriori elementi.

A. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto il decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999.

B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato, risultano presentati alle Camere alcuni progetti di legge (atti Camera nn. 587, 711 e 1195; atto Senato n. 239) che intervengono sulla materia apportando modifiche testuali all'articolo 2 del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999. Tali progetti di legge prevedono la vendita centralizzata dei diritti e la equa ripartizione delle risorse fra le società calcistiche. L'esame di tali progetti di legge non risulta ancora avviato dalle competenti Commissioni parlamentari.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Trattasi di un intervento legislativo che incide essenzialmente su materie civilistiche, non coinvolge amministrazioni statali attive e prevede solo specifiche attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza (AGCM e AGCOM).

La normativa è essenzialmente diretta a soggetti di diritto privato, quali le società sportive e gli operatori della comunicazione, e coinvolge il soggetto preposto all'organizzazione delle competizioni sportive.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Considerata la notevole rilevanza economico-sociale del fenomeno calcistico, si è resa necessaria una normativa che introduca elementi di equilibrio del sistema.

C) Obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo di fondo è quello di rendere equilibrato e trasparente il mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi calcistici, con la previsione peraltro di un regime transitorio per la regolamentazione dei contratti in essere. La disciplina a regime è infatti prevista con decorrenza dal campionato di calcio 2007/2008.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

La normativa incide essenzialmente su diritti patrimoniali di soggetti di diritto privato, salva una limitata incidenza nella sfera di soggetti preposti a gestire gli elementi di mutualità del sistema. Non vi è peraltro alcuna incidenza sulla finanza pubblica.

E) Aree di criticità.

Potranno attenere eventualmente a forme diverse di redistribuzione delle risorse derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti.

F) Opzioni alternative alla regolazione.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione, se si vogliono raggiungere gli obiettivi sopra indicati di equilibrio e trasparenza del mercato dei diritti in esame.

G) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

È apparso quello della legge di delega, considerati i profili tecnici e l'ampiezza della materia da disciplinare.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del

2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva;

c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi;

d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;

f) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

g) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema sportivo;

h) tutela dei consumatori dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;

b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, nonché il divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti;

d) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;

e) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;

f) previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

g) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competi-

zione di una quota pari ad almeno la metà di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota residua delle risorse a fini di mutualità generale del sistema sportivo;

h) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

i) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

l) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere *e)* e *f)*, distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



15PDL0010270